

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VILLALBA – Prov. di Caltanissetta

**OGGETTO: Rinnovo convenzione con la soc. coop. soc. Solidea di Delia per ricovero disabili psichici. Importo della convenzione: € 115.546,76
CIG.**

L'anno duemiladiciassette il giornodel mese di..... ,
presso l'ufficio del Capo Area II, l'Amministrazione Comunale di Villalba
legalmente rappresentata dal Capo Area II sig. Giuseppe Plumeri nato a
Villalba il 6 luglio 1958 e la sig.ra Concetta Bellia nata a Caltanissetta il 9
agosto 1964 nella qualità di legale rappresentante della soc. coop. soc.le
Solidea con sede in Delia (CL) via Bologna 8 partita IVA 01751360858
iscritta al n.2584 dell'Albo Regionale degli enti assistenziali pubblici e privati
previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 /86 giusto provvedimento del
competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella
tipologia Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto;

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Villalba in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico l'Amministrazione Comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno

- di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare, e al tempo stesso, la risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti;
- che l'Amministrazione Comunale attua il servizio residenziale in favore dei disabili psichici mediante stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste,
 - che lo strumento della convenzione con enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett.c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1 comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto.
- che il predetto ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti in conformità agli standard regionali;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale, si avvale delle prestazioni erogate dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea sita in Delia via Bologna 8 che gestisce la Comunità Alloggio sita in Delia via Bologna 8 per l'accoglienza dei disabili psichici inviati dall'ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.P. competente per territorio.

Il numero di utenti in regime di convenzione è fissato attualmente in ragione di due unità, nel caso di ulteriori ammissioni, restano valide le condizioni della presente convenzione .

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

Art. 2

Modalità di ammissione

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna a continuare ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale a seguito di segnalazione e parere del Dipartimento di Salute Mentale.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si potrà pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante fino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta

sino al giorno della dimissione a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto allo scopo di consentire all'amministrazione comunale, sentito il parere del Dipartimento Salute Mentale la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale dell'ospite, per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

-la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;

-la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;

-il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;

-l'inserimento in attività lavorative, anche assistite favorendo là dove possibile la partecipazione a cooperative sociali. ;

-l'uso corretto e attivo del tempo libero;

-il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti;

l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche private e del privato sociale).

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna inoltre in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

- a garantire agli ospiti l'uso di camera o unità alloggio (con non più di due letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;

- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore di soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;

- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolata dal servizio sanitario nazionale;

- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;

- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, alle iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;

- a predisporre linee programmatiche, unitamente al Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio ed al servizio sociale professionale del Comune sull'attività da svolgere annualmente;

- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psicofisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulle prospettive di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;

- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato di utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;

- ad indire riunioni congiunte insieme ai referenti del progetto terapeutico dell'ASP e del Servizio Sociale comunale per la verifica del piano terapeutico riabilitativo;

A nessun titolo la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità;

- a) un direttore/coordinatore , responsabile della struttura;
- b) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di studio di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- c) due assistenti agli inabili o anziani (OSA, OSS);
- d) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'A.S.P. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- e) due ausiliari
- f) un animatore in convenzione

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno un'unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art.6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea deve essere in regola con le vigenti disposizioni in materia sanitaria.

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art.7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

Art.8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a detrarre dalla relativa contabilità la quota relativa al vitto. La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero e garantire durante la degenza il posto letto all'interno della struttura.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art.9

Continuità del servizio

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art.10

Volontariato

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

Art.11

Partecipazione dell'utenza

L'Amministrazione Comunale può promuovere, in raccordo con il Dipartimento Salute Mentale, incontri con la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea, i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

Art.12

Corrispettivo del servizio

L' A.C. corrisponderà alla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea per ciascun assistito:

a) un compenso fisso mensile di € 1.713,42 per ogni posto ad essa riservato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali);

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 22,81 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

L'importo complessivo presunto derivante dalla presente convenzione è quantificato in € 115.546,76 oltre IVA.

Le parti non escludono la possibilità di compensazione tra il corrispettivo maturato e l'eventuale quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio.

Art.13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture debitamente firmate dal legale rappresentante, devono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'amministrazione comunale, ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro quindici giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori quindici giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione dei rendiconti sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I pagamenti saranno effettuati nei modi e termini suddetti a seguito della trasmissione da parte dell'Ente gestore di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI) istituito e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni,. Le fatture elettroniche emesse nei confronti del Comune di Villalba dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio QM27C3, codice attribuito all'Ufficio Finanziario destinatario della fattura consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Le fatture elettroniche dovranno indicare altresì, il codice identificativo di gara.

Il pagamento del corrispettivo maturato è subordinato all'esito positivo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.

La soc. coop. soc.le Solidea assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed a tal fine ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, de servizio oggetto della presente convenzione, come appresso specificato:

Banca: UNICREDIT

Codice IBAN: IT 26L0200816705000300374689

Intestatario: Società Cooperativa Sociale SOLIDEA a.r.l.;

L'Aggiudicatario ha comunicato altresì che le persone abilitate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti:

- Bellia Concetta cod. fisc. BLLCCT64M49B429C

- Riggi Dimitri cod. fisc. RGGDTR85E23B429I

A pena della risoluzione del contratto, la soc. coop. soc.le Solidea si impegna ad eseguire tutti i pagamenti relativi al presente contatto esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 14

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 2 a decorrere dal 5 giugno 2017 e si intenderà rescissa a seguito di segnalazione di dimissioni da parte del Dipartimento di Salute Mentale per conclusione del progetto riabilitativo.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale, può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio, disporre il rinnovo della presente

convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione della retta alle medesime condizioni della presente convenzione.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica con il venir meno dell'autorizzazione al funzionamento da parte del competente Assessorato Regionale.

Art. 15

Recesso dalla convenzione

L'amministrazione Comunale si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi quindici giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Ente, l'Amministrazione Comunale ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 16

Obblighi dell'Ente gestore

- L'Ente gestore si impegna a:

- garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;

- rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate ed al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n.196/03.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare attraverso il proprio personale anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Art. 17

Registrazione convenzione

Le spese contrattuali sono a carico dell'ente gestore.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 18

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 19

Trattamento dati personali

Il Comune di Villalba ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni, informa la società cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 20

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Caltanissetta.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

La Società Cooperativa Sociale SOLIDEA

F.to: **Sig.ra Concetta Bellia**

Il Comune di Villalba –

F.to: **Rag. Giuseppe Plumeri**